

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 3 giugno 2021

composta dai magistrati:

dr. Michele Oricchio	Presidente
dr. Rocco Lotito	Consigliere - Relatore
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere
dr. Michele Minichini	Referendario

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTE le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n.16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR, con le quali la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida e i questionari ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione, rispettivamente, delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo con la quale, per il comune di Sarconi, sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi di relazione/questionario e dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi agli esercizi finanziari 2018 e precedenti;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 15/2021 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione regionale di controllo della Basilicata per la Camera di consiglio del 3 giugno 2021;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Rocco LOTITO;

FATTO e DIRITTO

1. In esecuzione delle attività di controllo e verifica intestate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) sono stati analizzati relazione/questionario e dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2018 e precedenti del comune di Sarconi.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento - da adottarsi ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 - di eventuali squilibri economico finanziari,

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 1151 del 5/11/2020 questa Sezione regionale di controllo ha rappresentato quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco e il Revisore Unico, con nota congiunta trasmessa a mezzo Pec, prot. n. 5334 del 31.12.2020 (da ora indicata anche solo come nota di risposta), hanno fornito chiarimenti e documentazione.

2. L'art. 1, comma 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 1); la Corte dei conti definisce i criteri e le linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di tale relazione che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'Ente.

Nell'ambito delle predette verifiche, qualora la Sezione regionale di controllo accerti l'esistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, insorge per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora non risultino integrati i presupposti per l'adozione della pronuncia di cui al terzo comma del predetto articolo 148-bis, nella delibera conclusiva delle verifiche di cui al primo ed al secondo comma dello stesso articolo può ravvisarsi la necessità di apposita segnalazione all'Ente affinché superi le irregolarità e/o criticità emerse e adotti tutte le misure idonee a ripristinare l'integrale rispetto di tutta la vigente normativa ed a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

3.1 - Rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti e per l'invio dei relativi dati alla BDAP

Dai dati riportati nel questionario 2017 si evince che il rendiconto di quell'esercizio è stato approvato in data 09/05/2018 con deliberazione n. 13. L'immissione dei dati nel sistema BDAP risulta essere avvenuta in data 25/06/2018 (Prot. 162936), oltre i 30 giorni dall'approvazione del rendiconto 2017 (cfr. art. 9 comma 1-quinquies, del D.L. 24/06/2016, n. 113, art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 12 maggio 2016 e art. 13 legge 31/12/2009, n. 196).

Ai sensi della disposizione (nella versione antecedente alle modifiche di cui all'art. 1, comma 904, della L. 30 dicembre 2018, n. 145) di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24/06/2016, n. 113 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2016, n. 160), in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP, ferma restando l'instaurazione della procedura prevista dall'articolo 141 del TUEL, gli enti locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione di cui al precedente periodo.

In sede istruttoria si è chiesto di certificare se, nei periodi di ritardo nell'approvazione del rendiconto e nella successiva immissione dei dati nel sistema BDAP l'Ente si sia attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 ovvero, in particolare, se abbia proceduto a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) o se abbia stipulato contratti di servizio con soggetti privati

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

che si configurino come elusivi della predetta disposizione. In tal caso, si è chiesto di indicare: il numero di assunzioni o di contratti di servizio con soggetti privati effettuati; la data di decorrenza; la formula contrattuale; il costo annuale sostenuto dall'Ente.

Con la nota di risposta, dopo aver chiarito che il ritardo è stato causato da problemi del sistema informatico gestionale, è stato attestato che *«Nei periodi di ritardo nell'approvazione dei rendiconti 2015 - 2016 - 2017 - 2018 e nella successiva immissione dei dati nel sistema BDAP, l'Ente non ha proceduto a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto), attenendosi alle prescrizioni previste dall'art. art. 9 comma 1-quinquies D.L. 113/2016».*

La Sezione evidenzia la necessità che l'Ente adotti tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di trasmissione dei relativi dati alla BDAP.

3.2 - Organismi partecipati

Ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve, tra l'altro, contenere: l'elenco degli enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet; l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e, in caso di discordanze (per le quali bisogna fornire la motivazione), l'Ente deve assumere senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha in merito, evidenziato che, *«Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, ... l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. ... In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) ...».*

Al punto 1 della Sezione IV del questionario 2018, in cui si è chiesto se l'ente avesse effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. n. 175/2016, è stato risposto che non ricorre la fattispecie. Analoga risposta è stata fornita alle domande di cui: ai punti dal 2 al 5 (relativi alla ricognizione, revisione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie), al punto 12 (dove si è chiesto se il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate), al punto 13 (concernente l'esistenza della doppia asseverazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati da parte degli organi di revisione dei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6 lett. j, D.lgs. 118/2011), al punto 14 (relativamente a casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati).

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Dal Portale "PARTECIPAZIONI" del Dipartimento del Tesoro presso il MEF, sulla scorta dei dati inviati dall'amministrazione comunale, si è rilevato che l'ente ha effettuato la revisione periodica delle partecipazioni societarie e ha partecipazioni nelle società riportate nella seguente tabella:

Partecipata	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione
> GAL LUCANIA INTERIORE S.R.L.	02031500768	Società a responsabilità limitata	2,26
> G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE	01556890760	Società consortile a responsabilità limitata	0,5

Si è chiesto all'Organo di revisione di produrre chiarimenti in ordine alle anomalie emergenti dalle suindicate risposte e, visto che il sistema informativo non consente la rilevazione dei rapporti fra l'ente e le partecipate, di specificare sulla base di quale documentazione ha affermato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Considerato che per la G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L., dai dati sintetici del bilancio di esercizio 2018, si evince, tra l'altro, la sussistenza di perdite portate a nuovo per - € 351.964, totale patrimonio netto - € 249.703 e debiti per € 657.337, si è chiesto di specificare se l'Ente abbia sopportato, o debba sopportare, esborsi per il ripiano di perdite o debitorie e di indicare e le azioni che si intende porre in essere a tutela degli equilibri di bilancio.

Visto infine che dal questionario (punto 6.1) è risultato che, nel 2018, l'Ente ha costituito o acquisito partecipazioni nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007, si è chiesto di esplicitare le motivazioni che hanno indotto l'Ente a tali operazioni, evidenziandone la conformità con il vigente dettato normativo.

Con nota di risposta è stato chiarito:

- che *«Ai punti 1 e dal punto 2 al 5 della Sezione IV del Q.2018 andava risposto SI in quanto, così come giustamente rilevato da questa Corte dei Conti, il Comune di Sarconi ha*

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

regolarmente effettuato la Revisione periodica delle partecipate indicandone tra l'altro le quote di partecipazione»;

- che «Per quanto riguarda il G.A.L. AKIRIS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. alla data odierna l'Ente non ha sopportato alcun onere e non è stato comunicato alcun esborso per il ripiano di eventuali perdite. L'Amministrazione Comunale, in considerazione anche dell'esigua percentuale di compartecipazione, procederà a monitorare costantemente, e se necessario, ad istituire in Bilancio le relative poste per la parte a carico del Comune»;

- che, con riferimento alle questioni di cui ai punti 6 e 6.1 del questionario, «Il Comune di Sarconi ha aderito alla costituzione del Gruppo di Azione Locale (GAL) con ragione sociale "Lucania Interiore" e forma giuridica di società a responsabilità limitata (s.r.l.), per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) "Il Futuro Ci Vuole", proposta dal Comune di Stigliano quale soggetto capofila, nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, SSL, Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata». Si sono, inoltre, evidenziate la legittimità, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione.¹

La Sezione, con riferimento a quanto emerso, rileva la necessità che gli organi di revisione del Comune e degli enti strumentali e società partecipate provvedano ad

¹ Su tali temi è stato specificato quanto segue:

«L'adesione è avvenuta in attuazione della speciale disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.lgs. 175/2016, ed al fine di meglio rispondere alle finalità della disciplina comunitaria contenuta nell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013, il Partenariato ha valutato necessario costituirsi in forma societaria, scegliendo la forma della società consortile a responsabilità limitata, che rientra tra le tipologie ammesse dall'art. 3 del d.lgs. 175/2016.

Inoltre, in merito alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria di detta adesione ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, si può osservare, come specificatamente indicato anche nella delibera consiliare di adesione, che:

- il Comune di Sarconi ha un indubbio vantaggio dalla partecipazione alla società di gestione del Gal "Lucania Interiore" poiché in tal modo, oltre ad aver dato un contributo in sede di definizione della Strategia di Sviluppo Locale, potrà meglio orientarne l'attuazione e il monitoraggio in sede di assemblea della società di gestione;*

- dalla partecipazione societaria il Comune potrà ricavare dei servizi aggiuntivi che verranno messi a disposizione dal GAL (es. nella promozione del proprio territorio e delle realtà sociali, culturali e imprenditoriali, nella gestione amministrativa di progetti comunitari, nella partecipazione a iniziative transnazionali, etc);*

- le risorse previste dal Programma LEADER per i territori inseriti nei GAL sono aggiuntive a quelle che la Regione metterà a bando direttamente, ne deriva che dalla mancata adesione al GAL "Lucania Interiore" il territorio del Comune di Sarconi riceverebbe un sicuro danno in termini sia finanziari che di complessiva crescita economica e sociale;*

- in ogni caso, una destinazione alternativa delle risorse investite nella costituzione della società in questione non potrebbe produrre nessun migliore risultato in termini di ritorno economico e di sviluppo socio-economico, rispetto alle potenzialità di sviluppo e di attrazione di risorse sul territorio del presente investimento».*

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

asseverare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci, con conseguente adozione, in caso di discordanza, di tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite creditorie e debitorie.

Inoltre, con riferimento al suindicato errore e a tutte le altre inesattezze e omissioni riscontrate nelle risposte fornite nella relazione-questionario, si rappresenta la necessità che si provveda attentamente alla corretta ed integrale compilazione dei questionari previsti dalla vigente normativa, che costituisce un preciso obbligo a carico dell'Organo di revisione economico-finanziaria al fine di consentire a questa Corte l'espletamento delle funzioni di controllo alla medesima intestate ai sensi dell'art. 1, comma 166 e ss., della legge 266/2005 e dell'art. 148 bis TUEL.

3.3 - Evoluzione del risultato di amministrazione e utilizzo dell'avanzo

3.3.1 - Il risultato di amministrazione del triennio 2016-2018 ha registrato l'andamento di cui alla seguente tabella.

COMUNE DI SARCONI					
Analisi Risultato di amministrazione					
Descrizione		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Differenze 2018 su 2017
Fondo cassa al 01/01	+	380.580,76 €	257.230,66 €	399.486,76 €	142.256,10 €
Riscossioni totali	+	1.340.823,64 €	1.472.703,84 €	1.083.851,96 €	-388.851,88 €
Pagamenti totali	-	1.464.173,74 €	1.330.447,74 €	927.592,46 €	-402.855,28 €
Saldo di cassa al 31 dicembre	=	257.230,66 €	399.486,76 €	555.746,26 €	156.259,50 €
Residui attivi	+	658.689,05 €	509.381,18 €	416.255,74 €	-93.125,44 €
Residui passivi	-	404.843,64 €	318.989,98 €	371.279,63 €	52.289,65 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	-	6.457,84 €	7.500,00 €	6.166,98 €	-1.333,02 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	-	44.306,66 €	52.679,68 €	20.103,68 €	-32.576,00 €
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Al 31/12	=	460.311,57 €	529.698,28 €	574.451,71 €	44.753,43 €
Dettaglio composizione risultato di amministrazione					
di cui FCDE	-	43.400,00 €	91.614,16 €	83.763,66 €	-7.850,50 €
di cui ANTICIPAZIONE LIQUIDITA'	-	0,00 €	80.316,35 €	78.199,42 €	-2.116,93 €
di cui FONDO PERDITE SOC. PARTECIPATE	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
di cui FONDO CONTENZIOSO	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
di cui ALTRI	-	230,85 €	8.644,67 €	1.098,85 €	-7.545,82 €
TOTALE PARTE ACCANTONATA		43.630,85 €	180.575,18 €	163.061,93 €	-17.513,25 €
TOTALE PARTE VINCOLATA	-	82.365,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE PARTE DESTINATA INVESTIMENTI	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE PARTE DISPONIBILE (Avanzo o Disavanzo)	=	334.315,10 €	349.123,10 €	411.389,78 €	62.266,68 €

Fonte: Elaborazione CdC su dati questionari Finanza locale -BDAP - ConTe rendiconti 2016 - 2018

Rispetto all'esercizio precedente, nel 2018 si sono rilevati un miglioramento del risultato di amministrazione di € 44.753,43 e la riduzione per € 7.850,50 del FCDE a vantaggio della parte disponibile.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Nessun importo è risultato valorizzato a titolo di fondo contenzioso.

Anche alle specifiche domande del questionario, se l'Ente avesse accantonato fondi per passività potenziali (domanda n. 8) e se gli stessi fossero congrui (domanda n. 8.2), si è risposto che non ricorreva la fattispecie.

In sede istruttoria si è chiesto, pertanto, all'Organo di revisione di chiarire se tale affermazione fosse supportata dalle attestazioni dei responsabili di servizio e da una ricognizione sullo stato del contenzioso esistente che porti ad attestare l'assenza di contenzioso, avendo cura di trasmetterne copia a questa Sezione.

Si è chiesto, inoltre, di fornire una relazione aggiornata sullo stato dei contenziosi e le valutazioni effettuate in ordine alla mancata valorizzazione del relativo fondo.

Con la nota di risposta è stato precisato che *«il Comune non ha accantonato fondi per passività potenziali, in quanto non ci sono contenziosi pendenti», allegando le attestazioni da parte dei responsabili dei servizi».*

3.3.2 - Con riferimento alla composizione del risultato di amministrazione, considerato che in BDAP, nella tab.11 relativa al Risultato di amministrazione, è risultata valorizzata la voce "Fondo anticipazioni liquidità" per € 78.199,42 per l'esercizio 2018 ed € 80.316,35 per il 2017, in sede istruttoria si è chiesto di chiarire le ragioni di quanto dichiarato nel questionario in merito all'insussistenza di fattispecie di Anticipazione di liquidità di cui all'art. 11, D.L. n. 35/2013; ciò anche alla luce del fatto che nella relazione dell'organo di revisione allo schema di rendiconto 2018 (pag. 18) lo stesso ha attestato che l'ente ha ottenuto, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015, una anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti.

Si è chiesto, inoltre, che fossero indicati gli importi percepiti, quelli rimborsati e quelli rimasti da rimborsare a titolo di anticipazione di liquidità e le modalità di contabilizzazione di tale anticipazione.

Con la stessa nota di riscontro l'Ente ha rappresentato quanto segue:

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

«La risposta che “non ricorre la fattispecie” è stata erroneamente intesa come anticipazione di liquidità prevista dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non a quella prevista dalla legge n. 64/2013.

Il Comune di Sarconi, infatti, nell'anno 2013, in attuazione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, ha ricevuto dalla Cassa DD.PP. un'anticipazione di liquidità per un importo complessivo di €. 88.332,62, che trova la sua regolare collocazione nell'Avanzo di Amministrazione a far data dal 2013 alla voce “Fondo anticipazione di liquidità” così come evidenziato nella richiesta di chiarimenti.

L'importo dell'anticipazione di €. 88.332,62, è pari all'importo dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili effettuati da questo Ente e il piano di ammortamento di tale anticipazione trova la sua disponibilità nell'Avanzo di Amministrazione sotto la voce Fondo anticipazione di liquidità, dove l'unica rata annua riveniente dal Piano di ammortamento del debito trova la sua collocazione nel Titolo 1[^] delle spese, attingendo dal suddetto fondo».

La Sezione ritiene non corretta l'iscrizione contabile delle rate di ammortamento del FAL integralmente al Titolo 1 delle spese. Il punto 3.20-bis del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 ha, infatti, stabilito che «le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti)».

Si rileva, inoltre, che gli oneri relativi al rimborso della quota annuale dell'anticipazione non potranno trovare copertura nell'anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma nelle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza.

Sul punto si evidenzia che l'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 (con cui si è consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 4/2020 della Corte costituzionale.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Anche la normativa introdotta, al dichiarato fine di dare attuazione alla predetta sentenza, dall'art. 39-ter del DL 162/2019 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 80/2021 della Consulta in quanto:

- «...il comma 2 dell'art. 39-ter viola gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria e dell'interdipendente principio di copertura pluriennale della spesa, laddove consente di ripianare annualmente il maggior disavanzo emergente dall'obbligatorio accantonamento dell'anticipazione non rimborsata alla data del 31 dicembre 2019, per un importo corrispondente alla sola quota dell'anticipazione di liquidità rimborsata nel corso dell'esercizio»;

- il censurato comma 3 dello stesso articolo, «prevedendo che il FAL sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l'anticipazione medesima, ne consente una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi, poiché sostanzialmente permette di reperire nella stessa contabilizzazione del FAL in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso della quota annuale dell'anticipazione».

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta necessario che l'ente provveda rigorosamente a contabilizzare il FAL e i relativi rimborsi secondo le modalità indicate nei vigenti principi contabili, da applicarsi alla luce delle statuizioni di cui alle predette sentenze della Corte costituzionale.

3.4 - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

L'Organo di revisione ha esposto, nella tabella del questionario 2018 che di seguito si riporta (con l'aggiunta degli importi del FCDE risultante dal risultato di amministrazione e della differenza con i relativi dati indicati nel prospetto), l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		esercizi precedenti	2014	2015	2016	2017	2018	Totale residui conservati al 31/12/2018	FCDE al 31/12/2018
IMU	Residui iniziali	13.486,4	7.618,83	2.561,64	0,00	2.568,76	13.270,17	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	13.202,47	7.618,83	2.561,64	0,00	2.568,76	13.270,17		
	Percentuale di riscossione	97,89	100,00	100,00	-	100,00	100,00		
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	580.536,06	257.488,52	168.976,36	181.643,65	224.764,27	176.797,76	131.855,69	83.763,66
	Riscosso c/residui al 31.12	178.087,45	180.023,58	60.436,65	58.839,91	47.966,51	21.018,29		
	Percentuale di riscossione	30,68	69,92	35,77	32,39	21,34	11,89		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	11.800,83	3.014,41	1.056,83	179,66	927,88	1.058,74	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	4.642,26	1.039,54	1.056,83	179,66	927,88	1.058,74		
	Percentuale di riscossione	39,34	34,49	100,00	100,00	100,00	100,00		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	18.540,85	8.000,00	3.525,58	3.448,12	2.189,8	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	1.259,25	1.274,42	77,46	2.419,38	2.189,8	-		
	Percentuale di riscossione	6,79	15,93	2,20	70,17	100,00	-		
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	Percentuale di riscossione	-	-	-	-	-	-		
RIEPILOGO TABELLA									
Totale residui conservati al 31/12/2018								131.855,69	
FCDE al 31/12/2018									83.763,66
FCDE - RIPORTATO NEL RISULTATO AMMINISTRAZIONE									83.763,66
DIFFERENZA									-
Fonte: questionario ConTe 2018 ed elaborazione CDC									

L'esame dei dati riportati in tabella, confrontato con quelli trasmessi a mezzo BDAP, ha evidenziato una non corretta compilazione della stessa ed una sottostima del FCDE. Dal piano dei conti, alla data del 31/12/2018, sono risultati i seguenti residui da riportare:

- E.1.01.01.51.000 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani € 172.824,01 (l'importo indicato di € 131.855,69, rappresenta solo la quota di residui relativi all'esercizio 2017 e precedenti rimasta da riscuotere a cui aggiungere quelli derivanti dalla competenza ammontanti ad ulteriori € 40.968,32);
- E.3.01.03.02.000 - Fitti, noleggi e locazioni € 964,01 (non sono stati considerati i residui provenienti dalla competenza).

Si è chiesto, pertanto, all'Organo di revisione di procedere alla integrale e corretta compilazione della precitata tabella e, contestualmente:

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

- di attestare che il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dall'ente sia congruo e che la composizione e il calcolo dello stesso siano stati determinati secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con riferimento alla corretta individuazione delle categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, e che non sia destinato ad altro utilizzo, trasmettendo il relativo dettagliato prospetto di calcolo 2018;

- ovvero, sulla base di tali prospetti di calcolo, di indicare le maggiori somme che l'ente avrebbe dovuto accantonare per tale fondo.

Con la predetta nota (alla quale è stata allegata «*la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti*», ma senza il dettaglio dei calcoli effettuati in relazione alle percentuali annue di riscossione dei singoli tributi considerati), è stato dichiarato che «... *L'Organo di controllo ha proceduto a correggere i dati inerenti gli importi della precitata tabella ed attesta che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dall'Ente è congruo e che la composizione del calcolo è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.Lgs.n.118/2011. Pertanto l'importo di €. 83.763,66 è regolarmente conforme a quelli che sono i parametri di calcolo*».

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'unica rettifica apportata alla tabella del questionario è quella relativa all'importo del totale dei residui conservati al 31.12.2018 relativamente a TARSU/TIA/TARI/TARES, dove è stato indicato l'importo di € 172.824,01.

La Sezione, visto quanto sopra esposto:

- rileva che, dalle cifre riportate dall'ente, l'importo accantonato per la tassa dei rifiuti risulta sottostimato;

- ritiene necessario che l'Ente, nel rigoroso rispetto di quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda

ad adeguare l'importo del predetto fondo ed a trasmettere le tabelle esplicative dei relativi calcoli, da effettuare come previsto dall'esempio n. 5 del predetto allegato (tabelle che dovranno contenere, per ciascuna tipologia delle entrate considerate e al fine di individuare l'importo da riportare nel FCDE per ciascuna di esse: a) l'importo dei residui a fine dell'ultimo esercizio a seguito del riaccertamento ordinario; b) il calcolo della media del rapporto tra incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi; c) l'applicazione, all'importo complessivo dei residui a fine dell'ultimo esercizio, della percentuale pari al complemento a 100 della predetta media).

3.5 - Situazione della cassa

3.5.1 - Le evidenze contabili relative alle movimentazioni costituenti gli equilibri ed i flussi di cassa nell'esercizio 2018 evidenziano differenziali positivi sia di parte corrente (€ 72.117,42) sia di parte capitale (€ 82.648,92). Per effetto di tali risultati il fondo cassa ha subito un aumento di € 156.259,50 attestandosi, al 31/12/2018, sull'importo di € 555.746,26.

COMUNE DI SARCONI					Rendiconto 2018					
					Fondo cassa al 01/01/2018 399.486,76					
EQUILIBRI DI CASSA										
GESTIONE COMPETENZA - RISCOSSIONI/PAGAMENTI					GESTIONE RESIDUI - RISCOSSIONI/PAGAMENTI					Totale competenza + residui
Entrate		Uscite		Differenze	Entrate		Uscite		Differenze	
Titoli	Riscossioni	Titoli	Pagamenti		Titoli	Riscossioni	Titoli	Pagamenti		
I+II+III	740.605,72	I+IV	675.923,18	64.682,54	I+II+III	59.515,50	I+IV	52.080,62	7.434,88	72.117,42
IV+V+VI	92.509,76	II+III	84.475,92	8.033,84	IV+V+VI	85.128,83	II+III	10.513,75	74.615,08	82.648,92
VII	-	V	-	-	VII	-	V	-	-	-
IX	106.092,15	VII	101.003,51	5.088,64	IX	-	VII	3.595,48	-3.595,48	1.493,16
TOTALE	939.207,63	TOTALE	861.402,61	77.805,02	TOTALE	144.644,33	TOTALE	66.189,85	78.454,48	156.259,50
					Fondo cassa al 31/12/2018 555.746,26					

Fonte: elaborazione cdc su dati BDAP 2018

3.5.2 - Dai dati riportati questionario 2018 (e dai rispettivi quadri dei questionari relativi agli esercizi precedenti) si è rilevato che la consistenza del fondo cassa e della relativa quota vincolata del triennio 2016-2018 è così composta:

	2016	2017	2018
Fondo cassa complessivo al 31.12	257.230,66	399.486,76	555.746,26
di cui cassa vincolata (1)	4.744,34	4.744,34	4.744,34

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Nella successiva tabella viene invece evidenziato l'andamento dei fondi vincolati nello stesso periodo.

Consistenza cassa vincolata	+/-	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	4.744,34	4.744,34	4.744,34
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	4.744,34	4.744,34	4.744,34
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	4.744,34	4.744,34	4.744,34
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	4.744,34	4.744,34	4.744,34

In sede istruttoria, al fine di verificare se la consistenza della cassa vincolata fosse stata correttamente determinata, si è chiesto che l'Organo di revisione e l'Ente, ognuno per le proprie competenze:

- specificassero se l'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è stato definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data;
- specificassero, per ciascuno degli esercizi 2015-2016-2017-2018, il dettaglio delle riscossioni relative alle entrate tipizzate (comma 3 lett. d) dell'art. 180 del TUEL) per le quali sia possibile individuare una specifica destinazione derivante dalla legge (o dai principi contabili generali ed applicati), dai trasferimenti erogati a favore dell'ente con precisa finalità, da mutui e finanziamenti;
- fornissero, per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, il dettaglio delle riscossioni del titolo IV delle entrate;

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

- trasmettessero, per gli esercizi in esame, le copie delle determinazioni annuali di quantificazione dei fondi vincolati assunte dal responsabile del Servizio finanziario ai sensi del principio 10.6 allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

Per quanto attiene, invece, all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, dal questionario 2018 è emerso che l'ente non avrebbe fatto ricorso a tali istituti nell'ultimo triennio. Si è chiesto di confermare tale circostanza.

In merito a quanto sopra esposto, con la nota del 31/12/2020 è stato dichiarato quanto segue:

«L'importo della cassa vincolata al 01.01.2015 non è stato definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario ma trova regolare riscontro sia dal Conto presentato dal Tesoriere che dagli atti riepilogativi dell'approvazione del Conto del Bilancio interessato.

In merito alla consistenza dei fondi vincolati nel triennio 2015/2018 si precisa che l'importo di €. 4.744,34 deriva da entrate regionali per il finanziamento dei servizi Socio Assistenziali. Per quanto riguarda la riscossione delle entrate di cui all'art. 180, comma 3 lett. d, del TUEL, i trasferimenti erogati al Comune per specifiche utilizzazioni hanno avuto, contestualmente all'emissione della Reversale, il rispettivo Mandato di Pagamento a favore degli interessati. Per quanto attiene invece all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e delle entrate a specifica destinazione si conferma che il Comune di Sarconi non ha mai attivato tale procedura».

La Sezione osserva che le risposte fornite dall'ente sono del tutto insoddisfacenti e non esaustive rispetto alle analitiche richieste istruttorie come sopra formulate, e non può, pertanto, sul punto esprimere alcuna compiuta valutazione.

Risulta, pertanto, necessario che l'amministrazione e l'Organo di revisione provvedano a trasmettere ogni necessaria integrazione in sede di comunicazione delle misure che saranno adottate in conseguenza della presente pronuncia, ovviamente all'esito di tutte le approfondite verifiche e riscontri all'uopo necessari. Si rileva, in ogni caso, che allo stato degli atti appare non corretta la gestione delle entrate vincolate.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Si evidenzia, sul punto, che, a norma degli artt. 180 e 185 del TUEL, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento devono evidenziare la sussistenza ed il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Tali entrate, in presenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 195 del TUEL, possono essere utilizzate, in termini di cassa, per il finanziamento di spese correnti, ma i relativi movimenti di utilizzo e di reintegro sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

Il principio 10.6 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 ha sul punto stabilito che, all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicassero formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 avrebbe dovuto essere definito con determinazione del responsabile finanziario, *«per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data»*.

Tale specifica determinazione non risulta adottata né con riferimento all'esercizio 2015 né per gli esercizi successivi. Si rileva, inoltre, che dall'elenco dei residui passivi al 31/12/2018 si riscontrano anche *“Buoni contributi Edilizia Privata evento sismico del 09.09.1998”* per € 118.584,22, ma non risulta vincolato alcuno dei relativi incassi.

Con riferimento alla composizione della cassa vincolata, si rappresenta la necessità che nella stessa siano rigorosamente annoverate tutte le entrate tipizzate (comma 3 lett. d) dell'art. 180 del TUEL) per le quali sia possibile individuare una specifica destinazione derivante dalla legge (o dai principi contabili generali ed applicati), dai trasferimenti erogati a favore dell'Ente con precisa finalità, da mutui e finanziamenti; devono, pertanto, essere vincolati anche gli incassi dei fondi relativi ai contributi ex

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

L. n. 219/1981 (cfr. la deliberazione n. 2/2018/PAR della Sez. reg. controllo Campania, che ha evidenziato come l'accertamento di fondi rivenienti dalla contabilità speciale attinente alla L. n. 219/1981 «non genera, per gli enti territoriali interessati, una gestione "in conto terzi", ma una gestione vincolata con impatto sul risultato di amministrazione (art.187 TUEL) e sulla cassa (artt. 195 e 222 TUEL)»).

Risulta, pertanto, necessario che l'Ente provveda urgentemente a ricostruire e gestire la cassa vincolata in ottemperanza a quanto previsto dal principio 10.6 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e a fornire a questa Sezione tutte le informazioni e documentazione necessarie, come sopra precisato.

3.5.3 - A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni è allegato un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di revisione è tenuto a verificare le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione (cfr. art. 41 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 89 del 23 giugno 2014).

In sede istruttoria, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, si è chiesto:

- di indicare gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, relazionando in ordine alle misure adottate per rientrate nei parametri di legge;
- di specificare le motivazioni per le quali tale indicatore, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici non è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione del

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

proprio sito istituzionale (cfr. art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e art. 10, DPCM del 22 settembre 2014).

Con la nota di risposta sono stati trasmessi i dati richiesti e si è specificato che «*Dal sito istituzionale dell'ENTE erano presenti i link dei tempi medi di pagamento per l'anno 2017 e 2018 ma non erano attivi per la consultazione a causa di problemi informatici dovuti dal sovraccarico del sito che deve essere per forza di cose aggiornato. I tecnici preposti all'assistenza sono riusciti ad attivare l'accesso per la consultazione dei dati*».

Dai dati trasmessi si rileva un indicatore della tempestività dei pagamenti pari a -9, per l'esercizio 2017, e a -7 per l'esercizio 2018.

Alla luce dei riscontri forniti si rileva l'impossibilità della consultazione dei dati e quindi la mancata pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'Ente (almeno fino alla nota istruttoria di questa Sezione di controllo del 5/11/2020) dell'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni e forniture, nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, in violazione dell'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

La Sezione, visto quanto sopra emerso, ritiene necessario che l'Ente: adotti tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale.

3.6 - Gestione dei residui e della competenza

3.6.1 - La gestione dei residui attivi e passivi di parte corrente evidenzia percentuali di riscossione dei residui attivi minori di quelle dei pagamenti in conto residui e la presenza di maggiori residui attivi da riportare rispetto ai passivi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla tabella sotto riportata, elaborata sulla scorta dei dati del rendiconto fornito per il tramite della banca dati BDAP.

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Entrata Parte corrente - Gestione Residui					
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo I	199.713,77	43.571,26	21,82	- 24.286,82	131.855,69
Titolo II	15.690,93	14.785,50	94,23	- 605,43	300,00
Titolo III	2.415,54	1.158,74	47,97	-	1.256,80
Totali	217.820,24	59.515,50	27,32	- 24.892,25	133.412,49
Spesa Parte corrente - Gestione residui					
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo I	91.241,07	52.080,62	57,08	- 2.098,63	37.061,82
Titolo IV	-	-	-	-	-
Totale	91.241,07	52.080,62	57,08	- 2.098,63	37.061,82
Differenze di parte corrente	126.579,17	7.434,88		- 22.793,62	96.350,67

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018

La gestione di parte capitale, come evincesi dalla seguente tabella, presenta non elevate percentuali di riscossione dei residui attivi (29,75%), anche se maggiori delle irrisorie percentuali dei pagamenti (5,06%).

ENTRATA - Parte Capitale- Gestione Residui					
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo IV	286.120,80	85.128,83	29,75	-	200.991,97
Titolo V	-	-	-	-	-
Titolo VI	-	-	-	-	-
Totali	286.120,80	85.128,83	29,75	-	200.991,97
SPESA - Parte capitale - Gestione residui					
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2018 (RS) /	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01	Riaccertamenti residui R	Residui da riportare al 31/12/2018
Titolo II	207.732,72	10.513,75	5,06	- 125,18	197.093,79
Differenze di parte Capitale	78.388,08	74.615,08		125,18	3.898,18

Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018

3.6.2 - Nella gestione delle entrate e delle spese di competenza, parte corrente, si registrano maggiori accertamenti rispetto agli impegni (per € 82.735,41) a cui conseguono maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti (per € 64.682,54). I residui attivi provenienti dalla competenza, pari ad € 76.406,89, sono superiori ai passivi,

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

pari ad € 69.783,79. Per ulteriori dettagli si rinvia alla tabella sotto riportata, elaborata sulla scorta dei dati del rendiconto fornito per il tramite della banca dati BDAP.

Entrata - Parte corrente - Gestione Competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Accertamenti	Attendibilità previsioni (accertamenti/ previsioni definitive)	Riscossioni	% riscossioni su accertamenti	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su accertamenti
Avanzo	10.096,75	10.096,75					
FPV	7.500,00	7.500,00					
Titolo I	546.202,77	551.202,63	100,92	510.234,31	92,57	40.968,32	7,43
Titolo II	260.177,32	203.672,58	78,28	169.568,02	83,26	34.104,56	16,74
Titolo III	101.003,26	62.137,40	61,52	60.803,39	97,85	1.334,01	2,15
Totali	924.980,10	834.609,36	90,15	740.605,72	89,54	76.406,89	9,24
Spesa - Parte corrente - gestione competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Impegni	Attendibilità previsioni (Impegni +FPV / previsioni definitive)	Pagamenti	% Pagamenti su Impegni	Residui da riportare al 31/12/2018	% Residui di nuova formazione su Impegni
Disavanzo	-	-					
Titolo I	914.430,44	731.407,31	80,66	661.623,52	90,46	69.783,79	9,54
Titolo I - FPV		6.166,98					
Titolo IV	14.349,66	14.299,66	99,65	14.299,66	100,00	-	-
Totali	928.780,10	751.873,95	80,95	675.923,18	89,90	69.783,79	9,28
Differenze di parte CORRENTE	- 3.800,00	82.735,41		64.682,54		6.623,10	
Fonte: Elaborazione CdC su dati BDAP 2018 (In entrata le percentuali sono calcolate al netto dell'Avanzo/disavanzo e del FPV)							

Nella gestione delle entrate e delle spese di competenza, parte capitale, si registrano maggiori accertamenti rispetto agli impegni, per € 4.379,68, e maggiori riscossioni rispetto ai pagamenti, per € 8.033,34. Come si evince dalla seguente tabella, le previsioni finali di entrata e spesa risultano veramente poco attendibili in quanto gli accertamenti e gli impegni rappresentano, rispettivamente, il 13,87% ed il 20,78% delle previsioni definitive.

Entrata - Parte Capitale - Gestione Competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Accertamenti	Attendibilità previsioni (accertamenti/ previsioni definitive)	Riscossioni	% riscossioni su accertamenti	Residui da riportare al 31/12/2018	%Residui di nuova formazione su accertamenti
Avanzo	10.000,00	10.000,00					
FPV	52.679,68	52.679,68					
Titolo IV	666.965,29	92.509,76	13,87	92.509,76	100,00	-	-
Titolo V	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI	-	-	-	-	-	-	-
Totali	729.644,97	155.189,44	13,87	92.509,76	100,00	-	-
Spesa - Parte capitale - gestione competenza							
Gestione Competenza	Previsioni definitive	Impegni	Attendibilità previsioni (Impegni +FPV /previsioni definitive)	Pagamenti	% Pagamenti su Impegni	Residui da riportare al 31/12/2018	%Residui di nuova formazione su Impegni
Titolo II	725.844,97	130.706,08	20,78	84.475,92	56,01	46.230,16	35,37
Titolo II - FPV		20.103,68			-		-
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Totali	725.844,97	150.809,76	20,78	84.475,92	56,01	46.230,16	30,65
Differenze di parte CAPITALE	3.800,00	4.379,68		8.033,84		- 46.230,16	
<small>Fonte: Elaborazione CdC su dati EDAP 2018 (In entrata le percentuali sono calcolate al netto dell'Avanzo e del FPV)</small>							

3.6.3 - In sede istruttoria si è chiesto che l'amministrazione specificasse quali provvedimenti ha adottato o intende adottare al fine di velocizzare la riscossione delle proprie entrate.

Inoltre, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui effettuato negli esercizi in esame, si è chiesto:

- che si specificasse se l'Organo di revisione ha effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011);
- che si specificasse se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, l'Organo di revisione ha accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del Tuel, anche la

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

- comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale d'inesigibilità);
- che l'Ente e l'Organo di revisione trasmettessero un prospetto relativo all'anzianità dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 suddivisi per titoli e per anno di provenienza (2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e anni precedenti), fornendo le dettagliate ragioni del mancato smaltimento dei residui (attivi e passivi) maggiormente vetusti;
 - che, con riguardo ai residui attivi, si specificasse se sussistono, ove necessario, tutti i necessari atti di interruzione della prescrizione;
 - che, per i crediti ultratriennali di dubbia e difficile esazione non riscossi, si specificassero le valutazioni poste alla base della decisione di non operare lo stralcio (di cui al § 9.1 dell'allegato 4/2) di tali crediti dal conto del bilancio;
 - che i responsabili di settore e il revisore attestassero, relativamente ai residui passivi, che le somme riportate a residui corrispondono a spese impegnate e liquidate, o liquidabili, nel corso dell'esercizio.

3.6.4 - Con la nota di risposta, nell'allegare il prospetto relativo all'anzianità dei residui, attivi e passivi, per l'anno 2018 e precedenti ed il dettaglio dei singoli residui per anni, è stato dichiarato che l'Organo di revisione «...ha regolarmente effettuato verifiche a campione in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti e dell'esigibilità»; «ha regolarmente acquisito l'elenco dei residui attivi ed accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota».

Si è, inoltre, specificato quanto segue:

«Nell'ambito di questa attività, l'Ente ha proceduto, sia ad un controllo formale volto a verificare la sussistenza dei presupposti in base ai quali ha proceduto all'accertamento (titolo giuridico, debitore, quantificazione del credito), che ad un controllo sostanziale finalizzato a verificare se la riscossione del credito sia verosimile, probabile o comunque sia avvenuta, quantomeno in parte, per crediti riferibili alla medesima tipologia, in quanto lo scarso indice di realizzazione degli stessi, oltre la vetustà del credito, costituiscono elementi di significativa

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

rilevanza. L'importanza di una corretta attività di riaccertamento ha consentito di raggiungere un trasparente risultato di Amministrazione, oltre che garantire un attento monitoraggio della situazione di cassa.

I residui attivi più vetusti sono quelli rivenienti dall' ex TARSU ora TARI che sono oggetto di accertamento, mentre i residui passivi sono quelli derivati dai trasferimenti per il terremoto del 09.09.1998 e l'Adeguamento della Facciate e Coperture, fondi P.O. Val d'Agri».

3.6.5 - Per quanto concerne tale ultimo aspetto, si osserva che, nel questionario 2018, l'Organo di revisione ha segnalato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dall'esercizio 2017.

In sede istruttoria si è chiesto di conoscere quali sono state le specifiche motivazioni che hanno impedito la liquidazione di debiti già perfezionati e scaduti in esercizi precedenti, stante anche la sussistenza di un congruo fondo cassa alla data del 31.12.2018 (€ 555.746,26).

Il mantenimento in bilancio di residui passivi relativi ad obbligazioni non esigibili e non liquidate o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione, infatti, si pone in contrasto con la vigente normativa ed i principi contabili.

Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza (art. 183, comma 5, del TUEL).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili».²

² Il principio 6.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 ha, tra l'altro, specificato che:

“La liquidazione consente la puntuale determinazione della somma dovuta al creditore, per una determinata ragione, e deve essere effettuata tempestivamente, al fine di attestare l'esigibilità del credito nell'esercizio in cui

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Con la citata nota di risposta è stato dichiarato che «Come si evince dall'Allegato n.1, l'anzianità dei residui al 31.12.2018 è data maggiormente dai residui rivenienti dal 2013 e precedente. Si tratta per lo più di residui riferiti a spese in conto capitale, che trovano riscontro alle poste in entrate per finanziamenti di opere pubbliche o fondi destinati a privati con specifica destinazione».

3.6.6 - La Sezione ritiene poco esaustiva la risposta fornita e rileva che non sono stati forniti sufficienti elementi in merito alla conformità dei residui passivi alla normativa sopra citata e ai vigenti principi contabili.

Particolarmente problematica, inoltre, appare la situazione relativa ai bassi livelli di riscossione dei residui attivi che, se non corretta, potrebbe determinare problemi liquidità.

La Sezione, in definitiva, ritiene necessario che l'ente provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. il principio 9.1 di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, con espresso riferimento, ai fini della verifica dei presupposti per il mantenimento, per gli accertamenti, al punto 3.3 e seguenti, e, per gli impegni, ai punti 5.1 e seguenti e 6.1 e seguenti).

è effettuata. Alla fine dell'esercizio, gli impegni contabili non liquidati o non liquidabili nell'esercizio in corso di gestione sono annullati e re-imputati nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile.

La fase della liquidazione presenta una propria autonomia rispetto alla successiva fase dell'ordinazione della spesa. Pertanto, è necessario superare la prassi che prevede, in ogni caso, la contestuale liquidazione ed ordinazione della spesa. Si ribadisce che la liquidazione è registrata quando l'obbligazione è esigibile".

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

Risulta, inoltre, necessario che l'Organo di revisione – effettuate tutte le necessarie e rigorose verifiche previste, preliminarmente al rilascio del parere sul riaccertamento ordinario dei residui, in ottemperanza ai vigenti principi contabili e nel rispetto dei principi di vigilanza e controllo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – riferisca dettagliatamente a questa Sezione.

Con riferimento, inoltre, a quanto rilevato in ordine alla scarsa attendibilità delle previsioni finali di entrata e spesa si osserva quanto segue.

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

Il principio della attendibilità (compreso al punto 5 dell'Allegato 1, assieme ai Principi della veridicità, correttezza e comprensibilità) prevede, tra l'altro, che *«Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico – finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti»*.

La Sezione ritiene, pertanto, necessario che, i documenti di bilancio siano predisposti in maniera che le previsioni di entrata e di spesa costituiscano l'effettiva rappresentazione di quanto l'amministrazione ritiene ragionevolmente di poter accertare e impegnare nell'esercizio riferimento, nel rigoroso rispetto del principio della attendibilità e di quanto previsto dal principio 9.4 di cui all'allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dalle vigenti disposizioni e principi contabili.

3.7 - Contrasto all'evasione tributaria

Il prospetto relativo all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione riportato nel questionario 2018 sembrerebbe

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

evidenziare, solo per l'IMU, una modesta attività di recupero dell'evasione mentre nessuna attività viene esposta per le altre imposte e tasse di competenza comunale. In sede istruttoria si è, pertanto, chiesto che l'Ente e l'Organo di revisione: fornissero una dettagliata relazione in ordine a quanto sopra esposto; evidenziassero se le entrate sono amministrare direttamente dall'Ente e/o affidate in gestione all'esterno (provvedendo ad inviare, in quest'ultima ipotesi, gli atti e la documentazione relativi ai criteri e alle modalità di espletamento del servizio); esplicitassero le misure che l'Ente ha posto in essere, ovvero che intende adottare, al fine di massimizzare l'attività di contrasto all'evasione tributaria e le relative riscossioni.

Con la nota di risposta l'amministrazione comunale e il revisore hanno precisato che: *«Il Comune di Sarconi ha effettuato un'attività di recupero non solo dell'IMU, ma anche della TARI, la quale non compare nel prospetto in quanto il relativo recupero della tassa è confluito negli accertamenti del tributo per gli anni interessati.*

Si fa rilevare che gli accertamenti degli altri tributi comunali sono stati oggetto di solleciti di pagamento e sono in corso le emissioni dei ruoli coattivi per il recupero delle Tasse non regolarizzate, ancora non prescritte.

Si precisa inoltre che la gestione dei Tributi Comunali è effettuata direttamente dall'Ente e che è intenzione dell'Amministrazione, anche in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti in servizio, di affidare in futuro ad una società esterna le attività di accertamento e di messa in mora con ruoli coattivi per il recupero dei Tributi non versati dai contribuenti».

La Sezione invita l'Ente ad effettuare un sempre più costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed a potenziare l'attività di accertamento dell'evasione nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 per le entrate di dubbia e difficile esazione.

3.8 - Spese di personale

Con riferimento alle spese di personale, in sede istruttoria si è chiesto che si provvedesse ad inviare i prospetti che dimostrassero il rispetto, nell'anno 2018:

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009);
- del vincolo previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 relativo all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.

Con la nota di risposta è stato dichiarato:

- che *«Il Comune di Sarconi ha rispettato i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009)...»*, rinviando ad apposito allegato;
- che *«L'ente ha, inoltre, rispettato anche il vincolo dettato dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n.75/2017, in quanto per l'anno 2018 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non ha superato il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come già sopra precedentemente riportato al punto 8.5»*.

Con riferimento a tale ultimo aspetto si evidenzia che, a seguito di richieste istruttorie è emerso che la costituzione del fondo per il salario accessorio non è stata certificata dall'Organo di revisione in quanto *«l'ultimo adeguamento del Fondo era stato effettuato nel 2007 a seguito di contrattazione decentrata»*.

La Sezione rileva:

- che la mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate determina, sulla base dei principi contabili (cfr. punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011), la conseguenza che l'Ente può portare nell'avanzo vincolato e utilizzare nell'anno successivo solamente le risorse di parte stabile. Le risorse di parte variabile non utilizzate nel fondo dell'anno determinano una economia;
- che la risposta relativa alla contrattazione decentrata non è esauriente, in quanto non è stato inviato il prospetto dimostrativo del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 23,

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e di conseguenza non è stato possibile espletare alcun controllo;

- che il contratto decentrato non risulta pubblicato né sul sito dell'Amministrazione (in violazione dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013), né sulla banca dati dei contratti decentrati, gestita dall'Aran.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165:

- «Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL»;

- «In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo».

La Sezione si riserva di verificare il rispetto di tale normativa nei controlli relativi ai successivi cicli di bilancio, onerando l'Organo di revisione, in sede di comunicazione delle misure consequenziali assunte in conseguenza della presente pronuncia, a riferire in merito alla vigilanza dallo stesso effettuata.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con la presente decisione,

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione, la sussistenza delle criticità ed irregolarità come sopra indicate, suscettibili – se non corrette - di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'Ente;

DISPONE

BASILICATA/49/2021/PRSP

SARCONI (PZ)

- che l'Amministrazione comunale di Sarconi ponga in essere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate e provveda a trasmetterli tempestivamente a questa Sezione;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco *pro tempore* nonché al Presidente del Consiglio comunale, affinché quest'ultimo ne dia immediata comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria del Comune, onerando quest'ultimo, in relazione alle irregolarità e criticità evidenziate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 giugno 2021.

IL RELATORE

Dr. Rocco LOTITO

IL PRESIDENTE

dr. Michele ORICCHIO

Depositata in Segreteria l'8 giugno 2021

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
Dr. Francesco MICUCCI